



Comune di Novara di Sicilia

(Citta Metropolitana di Messina)

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

- art. 50 c. 5 D. Lgs. 267/2000
- art. 54 c. 4 e 6 D. Lgs. 267/2000

ORDINANZA N. 16

Lì: 24.05.2023

OGGETTO:CONTENIMENTO DEL FENOMENO DEGLI ANIMALI VAGANTI E INCUSTODITI NEL TERRITORIO DI NOVARA DI SICILIA

IL SINDACO

Premesso

- **che** sulle strade e terreni pubblici e privati del Comune di Novara di Sicilia si registra sempre più frequentemente la presenza di animali anche di grandi dimensioni e non domestici, i quali circolano incustoditi, creando gravi pericoli alla sicurezza pubblica e alla circolazione stradale nonché alle pubbliche e private proprietà;
- dato atto che a riguardo numerose sono state fino ad oggi le segnalazioni da parte di turisti, cittadini ed automobilisti i quali denunciano danni materiali subiti e in molti casi situazioni di pericolo;
- Considerato che il fenomeno non è circoscritto al solo comune di Novara di Sicilia, ma è frequente anche nei territori limitrofi.
- che stante la conclamata necessità di intervenire, con deliberazione G.M. n° del 29.03.2022 è stato conferito all'avv. Rocco Bruzzese del Foro di Barcellona P.G. l'incarico di verificare la fattibilità di tutela e contenimento del fenomeno degli animali vaganti sul territorio di Novara di Sicilia;
- che in esito all'incarico conferito è stata definita la possibilità della sottoscrizione congiunta tra il Comune di Novara di Sicilia, la Prefettura di Messina e l'Azienda Sanitaria locale servizio veterinario oltre che con le Forze dell'Ordine presenti nel territorio anche nei Comuni contermini interessati dal medesimo fenomeno, di un Protocollo d'Intesa per l'attivazione di azioni di contrasto ai fini del miglioramento delle condizioni sanitarie e di sicurezza della collettività insediata e del territorio locale;

ACCERTATO, pertanto, che nel territorio del Comune di Novara di Sicilia sussistono gravi condizioni di pericolo per l'incolumità pubblica, e considerati i danneggiamenti al patrimonio pubblico e privato, è necessario ed indifferibile procedere immediatamente con efficaci azioni mirate soprattutto nelle zone antropizzate e segnalate dai cittadini, dato il reiterato straripamento e l'invasione nell'ambito urbano di animali vaganti e non controllati che costituisce grave pericolo anche per la pubblica incolumità;

VISTO l'art. 1 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18 Giugno 1931, n. 773;

VISTO l'art.50 comma 5 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il quale attribuisce al Sindaco i poteri di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti ... *In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana (cfr.art.50 c.5 D.Lgs.267/2000)*”;

DATO ATTO della necessità di intervenire con urgenza al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica nel caso specifico di transito incontrollato di animali vaganti ed incustoditi nel territorio comunale che ha causato episodi di danneggiamento a cose e animali, infondendo un senso di panico e di insicurezza nei cittadini residenti nei centri urbani, nelle contrade e nelle persone che frequentano le zone boschive del territorio.

- **Che** in considerazione delle urgenti esigenze di pubblica sicurezza e tutela della circolazione stradale al fine di meglio tutelare le proprietà pubbliche e private, appare necessaria oltre che opportuna, l'adozione di ordinanza sindacale con la quale, in via provvisoria e salve ulteriori disposizioni integrative, anche regolamentari, venga disciplinato il fenomeno degli animali vaganti nel territorio comunale disponendo, nello specifico, che:

- I capi di bestiame vaganti trovati incustoditi sulle strade nei terreni pubblici e nelle proprietà private, saranno catturati e sottoposti a sequestro amministrativo restando successivamente a carico dell'ASP - Servizio Veterinario di Barcellona P.G. - ogni successivo adempimento inerente il procedimento di identificazione dei capi e di individuazione dei loro eventuali proprietari;
- Nel caso di identificabilità del proprietario dei capi di bestiame catturati, lo stesso entro due giorni dalla cattura dovrà provvedere a ritirare gli animali previo contestuale risarcimento del danno arrecato dal bestiame a proprietà pubbliche e private, nonché a rimborsare le eventuali spese di cattura e custodia degli animali sostenute dai soggetti intervenuti.
- In caso di mancato risarcimento da parte del proprietario di quanto al punto precedente previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Servizio Veterinario dell'ASP di Barcellona, le carni dei capi macellati potranno essere vendute ed il ricavato verrà impiegato dal comune di Novara di Sicilia a coperture delle eventuali spese sopportate nella parte cedente per il risarcimento dei danni arrecati.

Qualora il tentativo di cattura degli animali vaganti sul territorio comunale non si possa perfezionare a causa della pericolosità degli animali la Polizia Municipale, in raccordo con il competente Servizio Veterinario dell'ASP, mediante uso dei fondamentali canoni di proporzionalità ed adeguatezza, adotterà gli strumenti più utili ed opportuni, ad evitare ulteriori o più gravi pericoli alla collettività bilanciando gli interessi pubblici tutelati dall'ordinamento al fine della risoluzione complessiva degli inconvenienti determinati dalla presenza di animali vaganti o incustoditi sul territorio;

Rilevato, altresì, che il fenomeno succitato reca pregiudizio, oltre che all'igiene pubblica, anche al decoro urbano, alla dignità della comunità locale, generando, altresì, un naturale scadimento nella percezione della qualità e dell'immagine del centro urbano ed una crescente ed infondata convinzione circa un presunto disinteresse da parte della pubblica amministrazione locale;

Ritenuto opportuno, pertanto, perseguendo l'obiettivo prioritario di questa amministrazione, rafforzare non solo la sicurezza reale dei cittadini, ma anche la mera percezione di sicurezza, il cui livello costituisce un indicatore della qualità della vita sociale della comunità;

Ritenuto, altresì, doveroso, per la pubblica amministrazione, adottare strumenti efficaci che, alla luce del nuovo quadro normativo in materia di sicurezza urbana, consentano di poter contrastare e reprimere i summenzionati fenomeni pregiudizievoli per il decoro e la

convivenza urbana e sociale; - che, in tali sensi, risulta oltremodo necessario intervenire al fine di prevenire e contrastare comportamenti, anche omissivi, che determinano un pregiudizio per la sicurezza dei cittadini, il depauperamento del patrimonio collettivo, favorendo, al contempo, l'espansione di situazioni malcostume ed incuria, che generano inesorabilmente lo scadimento della vita nel centro urbano;

Considerato che i proprietari degli animali devono provvedere per legge al loro governo ed ad una costante sorveglianza anche per evitare pericoli all'incolumità pubblica e devono garantire che non si creino situazioni che mettono a repentaglio la salute pubblica a causa della loro reiterata invasione nel centro abitato per evitare che lo stesso diventi luogo stabile di percorsi o passaggi verso i pascoli e che vengano lasciate lungo le strade accumuli di deiezioni animali che possono provocare, specie con l'avvento della stagione calda, focolai di agenti patogeni e di parassiti provocando grave danno alla salute pubblica.

Visto il D.Lgs. 267/00 ss.mm.ii., art. 50 e 54;

Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

ORDINA

Al fine di evitare ogni pregiudizio, oltre che all'igiene pubblica, anche al decoro urbano, al senso di sicurezza percepito nella comunità locale è fatto divieto ai proprietari o custodi di animali, conduttori di greggi o mandrie di lasciare incustoditi gli animali o di consentire loro di transitare incontrollati all'interno dei centri urbani

- **Che** in considerazione di ciò, anche a tutela delle urgenti esigenze sicurezza della circolazione stradale al fine di meglio tutelare le proprietà pubbliche e private, in via provvisoria e salve ulteriori disposizioni integrative, anche regolamentari, in caso di rinvenimento di animali vaganti nel territorio comunale si proceda nel senso di seguito indicato:

- I capi di bestiame vaganti trovati incustoditi sulle strade nei terreni pubblici e nelle proprietà private, saranno catturati e sottoposti a sequestro amministrativo restando successivamente a carico dell'ASP - Servizio Veterinario di Barcellona P.G. - ogni successivo adempimento inerente il procedimento di identificazione dei capi e di individuazione dei loro eventuali proprietari;
- Nel caso di identificabilità del proprietario dei capi di bestiame catturati, lo stesso entro due giorni dalla cattura dovrà provvedere a ritirare gli animali previo contestuale risarcimento del danno arrecato dal bestiame a proprietà pubbliche e private, nonché a rimborsare le eventuali spese di cattura e custodia degli animali sostenute dai soggetti intervenuti.
- In caso di mancato risarcimento da parte del proprietario di quanto al punto precedente previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Servizio Veterinario dell'ASP di Barcellona, le carni dei capi macellati potranno essere vendute ed il ricavato verrà impiegato dal comune di Novara di Sicilia a coperture delle eventuali spese sopportate nella parte cedente per il risarcimento dei danni arrecati.

- Dispone altresì, che qualora il tentativo di cattura degli animali vaganti sul territorio comunale non si possa perfezionare a causa della pericolosità degli animali la Polizia Municipale, in raccordo con il competente Servizio Veterinario dell'ASP, mediante opportuna valutazione anche in termini di proporzionalità ed adeguatezza, adotterà gli strumenti più utili ed opportuni, ad evitare ulteriori o più gravi pericoli alla collettività bilanciando gli interessi pubblici tutelati dall'ordinamento al fine della risoluzione complessiva degli inconvenienti determinati dalla presenza di animali vaganti o incustoditi sul territorio;

AVVERTE

che le ulteriori e più gravose conseguenze di legge, eventuali danni a cose o persone, derivanti dal mancato rispetto della presente ordinanza, saranno a carico dei proprietari degli animali che ne risponderanno ai sensi di legge;

che ai trasgressori delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, oltre alle misure sopra stabilite per l'eliminazione dei pericoli, la cattura ed il sequestro e/o l'allontanamento degli animali vaganti, salve le eventuali ed ulteriori più gravi azioni in caso di pericolo imminente è per la tutela di interessi di rango superiore, sarà erogata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7/bis, comma 1 e 1/bis del D.Lgs 267/2000 per un importo variabile da un minimo di € 500,00 per i casi più lievi, fino al massimo di € 5.000,00 nei casi più gravi o eclatanti o di maggior pericolo. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

che l'inosservanza della presente Ordinanza comporta responsabilità penale, giusta il disposto contenuto nell'articolo 650 del Codice penale;

che contro la presente Ordinanza è possibile proporre ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla pubblicazione;

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio e sul sito web istituzionale del Comune in maniera permanente, ed affisso nelle bacheche comunali, negli esercizi di maggiore affluenza e per le vie del paese;

- Che la presente Ordinanza venga pubblicata per bandi all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale on-line del Comune di Novara di Sicilia, nonché trasmessa per la loro esposizione al pubblico, all'interno dei locali commerciali e degli altri esercizi pubblici esistenti nel territorio, e trasmessa, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza, a mezzo Posta Elettronica Certificata, oltre che a S.E. Sig. Prefetto di Messina, alle Forze di Polizia operanti sul territorio, al Comandante della Stazione Carabinieri di Novara di Sicilia, Polizia di Stato – Guardia di Finanza e Corpo Forestale Regione Sicilia – all'ASP Messina; - al Servizio Veterinario di Barcellona P.G. – ai Sindaci dei Comuni immediatamente contermini di Fondachelli Fantina, Tripi, Mazzarrà Sant'Andrea, Furnari e Castoreale, al Comandante della Polizia Municipale del Comune di Novara di Sicilia; - all'UTC del Comune di Novara di Sicilia, affinché, ciascuno per le rispettive competenze e funzioni, pongano in essere e/o predispongano, tutti gli eventuali e necessari adempimenti consequenziali;

La Polizia Locale è incaricata altresì di comunicare i giorni e le modalità di intervento nei riguardi del fenomeno oggetto della presente Ordinanza, e di sovrintendere a tutte le operazioni.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Sig. Prefetto di Messina entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla pubblicazione.

dalla Residenza Municipale li 24/05/2023

IL SINDACO

F.to (dr. Girolamo BERTOLAMI)